

ENTI NON COMMERCIALI

Convocazione in videoconferenza con regole diverse per ETS e non ETS

di Luca Caramaschi



Con due **Massime** (la n. 12 e la n. 13) pubblicate lo scorso 10 maggio 2022 il **Consiglio del Notariato di Milano** ha fornito utilissime indicazioni in merito alle regole da seguire circa la possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali di enti e associazioni **in videoconferenza**.

Come è noto le attuali disposizioni normative emanate durante il periodo di emergenza sanitaria hanno consentito agli operatori del settore di convocare senza particolari problemi le **riunioni dei propri organi sociali** con modalità informatiche, in deroga tanto alle disposizioni statutarie quanto a quelle di natura codicistica.

Tuttavia, approssimandosi la **fine del periodo emergenziale**, diventa indispensabile avere ben chiare le regole riguardanti la possibilità di tenere riunioni con una modalità (la videoconferenza, appunto) che le organizzazioni del **mondo non profit** hanno gioco forza avuto modo di sperimentare e apprezzare.

Sotto questo profilo diventa peraltro importante verificare cosa dicono (o non dicono) gli **statuti**, che in taluni casi debbono essere opportunamente adeguati.

Con la **Massima n. 12 del 10.05.2022**, il Consiglio Notarile di Milano si occupa dello svolgimento delle **assemblee** delle associazioni.

In particolare, viene chiarito che le riunioni degli organi assembleari degli **enti privi della qualifica di ETS** (i tradizionali “enti non commerciali”) possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, con l’unica accortezza che il presidente sia in grado di **verificare l’identità degli intervenuti**.

Il che significa che, superata la proroga emergenziale fissata fino al **31 luglio 2022** che dà la

possibilità a tutte le associazioni (ma anche a società e fondazioni) di svolgere “a distanza” le assemblee, gli enti non ETS **potranno liberamente continuare** a riunirsi in assemblea in **videoconferenza**.

La motivazione deriva dal fatto che gli [articoli 20 e 21 cod. civ.](#), nel disciplinare il **funzionamento delle assemblee** delle associazioni, non contengono specifiche previsioni circa le modalità di tenuta delle medesime, di intervento dei soci e di esercizio del diritto di voto.

Mancando, dunque, una specifica disciplina legale che richieda la **compresenza fisica** degli aventi diritto nello stesso luogo e non rinvenendosi nell'ordinamento principi generali contrari, il Notariato ritiene che le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS, **in assenza di diversa previsione statutaria**, possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché:

- sia assicurata la **contestualità del procedimento** assembleare;
- sia possibile **verificare l'identità** degli intervenuti.

Laddove, poi, lo statuto dell'ente preveda che la convocazione dell'assemblea indichi il **luogo di svolgimento** della stessa, **senza richiedere** la presenza fisica degli aventi diritto, si deve ritenere che nulla impedisca all'organo amministrativo di prevedere nell'avviso di convocazione la facoltà per gli aventi diritto di partecipare alla riunione mediante **mezzi di telecomunicazione**, stante che detta facoltà **agevola l'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita associativa** da parte di chi abbia, per diversi motivi (distanza geografica, ridotto preavviso o altro), difficoltà a farlo mediante la presenza fisica.

Lo **statuto**, pertanto, secondo la richiamata Massima n. 12 del Notariato, potrebbe alternativamente prevedere:

- che la riunione si debba tenere in un **luogo fisicamente determinato** ed alla presenza personale degli aventi diritto;
- che la riunione si debba tenere **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- che la riunione si possa tenere in **modalità “mista”**, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
- che spetti all'organo amministrativo **decidere, volta per volta**, le modalità di partecipazione alla riunione.

Considerazioni diverse vanno invece fatte per il **mondo delle realtà ETS**, per le quali opera la previsione contenuta nell'[articolo 24, comma 4, D.Lgs. 117/2017](#) (codice del terzo settore) in base alla quale *“L'atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”*. Per esse, pertanto, sarà **indispensabile** verificare la presenza di tale possibilità nei citati documenti al fine di poterla cogliere.

Con la successiva **Massima n. 13 sempre del 10.05.2022** il Consiglio Notarile di Milano si è occupato dello svolgimento delle **riunioni degli organi collegiali, diversi dalle assemblee**, di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS.

Il Notariato milanese ritiene sul punto che, in assenza di contraria disposizione statutaria, il consiglio direttivo e gli organi di controllo pluripersonali possano **sempre riunirsi mediante mezzi di telecomunicazioni**, siano essi organi di associazioni, fondazioni e comitati e **indipendentemente dalla qualifica di ETS**.

Le motivazioni di tali conclusioni derivano dall'esame delle norme del codice civile e del terzo settore.

In particolare:

- [l'articolo 16 cod. civ.](#), che per l'**ente con personalità giuridica** rimette all'atto costitutivo ed allo statuto la determinazione delle **norme sull'amministrazione**, senza alcuna limitazione;
- [l'articolo 36 cod. civ.](#), che per le **associazioni non riconosciute**, prevede che "l'amministrazione" sia regolata dagli **accordi degli associati**, senza alcuna limitazione;
- gli [articoli 26](#) (organo di amministrazione) e [30](#) (organo di controllo) del CTS che **nulla dispongono in proposito**.

Secondo il Notariato, pertanto, **in assenza di una disciplina legale** e non rinvenendosi principi generali contrari, valgono anche per gli **altri organi collegiali** di associazioni, fondazioni e comitati (è il caso delle **riunioni del consiglio direttivo** piuttosto che di quelle **dell'organo di controllo**) le medesime considerazioni svolte nella commentata Massima n. 12 riguardante la partecipazione alle riunioni assembleari, non ostandovi alcun principio inderogabile.

Dunque, le **riunioni degli organi collegiali (diversi dall'assemblea)** di associazioni, fondazioni e comitati, pur in assenza di previsione statutaria in tal senso, possono essere **convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione**, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché:

- siano assicurati la **contestualità del procedimento decisionale**, il rispetto del **metodo collegiale** ed il **diritto di informazione**;
- sia possibile **verificare l'identità** degli intervenuti.

È evidente, conclude il Notariato Milanese, che, in ossequio al **principio di autonomia statutaria**, lo statuto potrà, come già osservato in precedenza a proposito delle riunioni che avvengono nel contesto assembleare, **alternativamente** prevedere:

- che le riunioni si debbano tenere in un **luogo fisicamente determinato**, alla presenza personale degli aventi diritto;
- che le riunioni si debbano tenere **esclusivamente mediante mezzi di**

- telecomunicazione**, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- che le riunioni si possano tenere in **modalità “mista”**, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
 - che spetti a chi fa la convocazione **stabilire, volta per volta**, le modalità di partecipazione alla riunione.